



LEGGE 25 settembre 1952, n. 24.

Modifiche alla legge sulla bonifica agraria.(1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo le seguenti modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 10 gennaio 1950, n. 2, sulla bonifica agraria, approvate dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 settembre 1952.

Art. 1.

I proprietari di terreni suscettibili, a giudizio della Commissione Agraria, delle migliorie contemplate dalla legge 29 ottobre 1946, n. 57, dovranno eseguirle entro l'autunno 1952 e la primavera del 1953 assumendo mano d'opera per il tramite dell'Ufficio Governativo di collocamento.

Il limite massimo della spesa per tali migliorie è, per ciascun fondo, di lire cinquemila per ogni tornatura di terreno.

Art. 2.

Per le opere di miglioria ordinate dalla Commissione Agraria sarà corrisposto il contributo governativo stabilito dalla legge 29 aprile 1952, n. 11, deducendo da esso le eventuali spese per sopraluoghi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 settembre 1952 (1652 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Morganti - Mariano Ceccoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini (1)

Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.